NEWSLETTER N. 25/2018
del 6 giugno 2018

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Modalità attuative della variazione in diminuzione effettuata in materia di *transfer pricing*

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il rapporto tra libertà di stabilimento e la disciplina del *transfer pricing*

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'applicabilità delle presunzioni semplici in materia di Iva e imposte sui redditi
La definizione ai fini Iva di stabile organizzazione
I termini per la riscossione dei dazi doganali
La deducibilità della perdita realizzata in seguito alla cessione del credito

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il trattamento in dogana delle *royalties* infragruppo

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Modalità attuative della variazione in diminuzione effettuata in materia di *transfer pricing*

Agenzia delle entrate – Provvedimento 30 maggio 2018, n.108954

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina dei prezzi di trasferimento, di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, alla luce delle modifiche introdotte dall'art.31-*quater* del dpr 29 settembre 1973, n.600, che prevede la possibilità, per le imprese residenti, di effettuare una rettifica in diminuzione delle imposte sui redditi, a fronte di un accertamento effettuato dalle autorità fiscali dello Stato della consociata. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che:

- l'istanza di accesso alla procedura deve indicare chiaramente l'oggetto, ossia la richiesta di eliminazione della doppia imposizione generata da una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata dall'autorità fiscale dello Stato estero con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi;
- l'istanza deve recare in allegato (i) la traduzione di cortesia in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese degli atti impositivi emessi dall'autorità fiscale estera dai quali scaturisce la rettifica in aumento e (ii) tutti gli elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia conforme al principio di libera concorrenza;
- l'istanza deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza;
- se il procedimento interno si conclude con il mancato riconoscimento della variazione in diminuzione, l'eliminazione della doppia imposizione potrà essere ottenuta attraverso lo strumento per la risoluzione delle controversie internazionali.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Il rapporto tra libertà di stabilimento e la disciplina del *transfer pricing*

Corte di Giustizia – Sentenza del 31 maggio 2018, causa C-382/16

La Corte di Giustizia, con riferimento alla disciplina dei prezzi di trasferimento, di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, ha chiarito che, è conforme al diritto comunitario la legislazione nazionale per effetto della quale i redditi di una società residente di uno Stato membro, che abbia concesso ad una società stabilita in un altro Stato membro, ad essa collegata da vincoli di interdipendenza, benefici a condizioni che si discostino dalle condizioni di mercato, devono essere rideterminati come se fossero stati realizzati in presenza di condizioni concordate tra tali soggetti terzi ed essere oggetto di rettifica. Inoltre, aggiunge la Corte, la restrizione alla libertà di stabilimento, può essere ammessa se giustificata da ragioni imperative di interesse generale, consentendo però, al contribuente di produrre senza eccessivi oneri amministrativi, elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali la transazione sia stata conclusa.

torna su

L'applicabilità delle presunzioni semplici in materia di Iva e imposte sui redditi

Corte di Cassazione – Ordinanza del 18 maggio 2018, n.12245

La Corte di Cassazione, in tema di accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi ha chiarito che, il rilievo di ammanchi di beni sulla base di scritture contabili non obbligatorie, esclude l'applicabilità della disciplina di cui all'art.4, comma 1 del dpr 10 novembre 1997, n.441, in materia di presunzioni di cessione e di acquisto di beni. In particolare, aggiunge la Corte, l'art.4 del dpr n.441 cit. presuppone che gli ammanchi siano riscontrati a seguito di un inventario fisico dei beni o di un confronto basato su documentazione contabile obbligatoria, non escludendo però l'applicabilità delle disposizioni generali che consentono la rettifica delle dichiarazioni fiscali anche sulla base di presunzioni semplici, gravi precise e concordanti, ai sensi dell'art.2729 del Codice civile.

torna su

La definizione ai fini Iva di stabile organizzazione

Corte di Cassazione – Sentenza del 18 maggio 2018, n.12240

La Corte di Cassazione, ha chiarito che, in tema di Imposta sul valore aggiunto, per la definizione di "stabile organizzazione" occorre considerare il concetto di "centro di attività stabile" cui fa riferimento l'art.9, comma 1 della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n.77/388/CEE. In particolare, secondo la Corte, per poter essere considerato un centro di attività cui si riferiscono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di un soggetto passivo, è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le operazioni aziendali, mentre non costituisce un "centro di attività stabile" un'installazione fissa utilizzata al solo fine di effettuare attività di carattere preparatorio o ausiliario all'effettiva attività d'impresa

torna su

I termini per la riscossione dei dazi doganali

Corte di Cassazione – Sentenza dell'11 maggio 2018, n.11441

La Corte di Cassazione ha chiarito che, il termine triennale per la prescrizione dell'azione di riscossione dei dazi doganali, ai sensi dell'art.84 del dpr 23 gennaio 1973, n.43, decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati al termine del procedimento penale, sono divenuti irrevocabili, e ciò anche nel caso di archiviazione o di proscioglimento.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La deducibilità della perdita realizzata in seguito alla cessione del credito

Corte di Cassazione – Sentenza dell'11 maggio 2018, n.11436

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, ai sensi dell'art.101, comma 5 del Tuir, al di fuori dell'ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultano da elementi certi e precisi, ponendo a carico del contribuente l'onere di allegare e documentare gli elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita. Infatti, aggiunge la Corte, qualora l'Amministrazione neghi la deducibilità della perdita, la mera allegazione del contratto di cessione *pro-soluto*, non esonera il contribuente dal documentare, mediante elementi certi e precisi, che la perdita risultante dalla cessione era da intendersi come oggettivamente definita né preclude, al giudice di merito, l'esercizio del suo potere di apprezzare liberamente la sufficienza delle risultanze probatorie.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il trattamento in dogana delle *royalties* infragruppo

Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna – Sentenza dell'11 aprile 2018, n.994/9/2018

La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in tema di *royalties*, ha chiarito che, affinché i corrispettivi o diritti di licenza entrino a far parte del valore di dogana a titolo di condizioni di vendita, ai sensi dell'art.71, comma 1, lett.*c*) del Regolamento dell'Unione europea del 9 ottobre 2013, n.952, e di conseguenza siano assoggettate ai dazi doganali, devono necessariamente costituire una "condizione di vendita" delle merci. In particolare, aggiunge la Commissione, la condizione prevista affinché le *royalties* entrino a far parte del valore di dogana a titolo di condizione di vendita, è l'appartenenza ad "uno stesso gruppo di società" in cui una società collegata tanto al venditore quanto all'acquirente chieda il corrispettivo o diritti di licenza.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it